

The background of the slide features several wavy, horizontal lines in various shades of blue, ranging from light to dark, creating a dynamic and modern aesthetic.

Carta Acquisti: modalità di adesione degli enti locali

CARTA ACQUISTI IN SINTESI

- Misura rivolta all'area del **bisogno assoluto**
- Pagamento di un beneficio sociale attraverso una carta prepagata
- Verifica in tempo reale dei principali requisiti di accesso (alla richiesta e prima di ogni accredito bimestrale)
- Ammontare del beneficio: **€80 caricati bimestralmente** (+ maggiorazione €20 a bimestre per utilizzatori di gas e GPL)
- Beneficiari: cittadini nella fascia di bisogno assoluto (ISEE < ~ €6.235) di età superiore a 65 anni o con bambini di età inferiore a 3 anni
- Limitazioni d'uso: la carta può essere utilizzata (attraverso filtro su categoria commerciale) in negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie o per pagare bollette energetiche negli Uffici postali. Prelievo di contante non consentito.
- Benefici aggiuntivi: **sconto 5% in negozi convenzionati** (oltre 10mila su territorio nazionale). Codice a barre dedicato consente l'ottenimento automatico dello sconto.
- Servizi: richiesta saldo multicanale (telefono, Uffici postali, ATM, sito internet) e 2 call center disponibili per informazione e supporto



CHI PUO' CHIEDERLA

Anziani con 65 anni o più




- cittadini e residenti in Italia;
- con un'età tra i 65 e i 69 anni e redditi e trattamenti pensionistici fino a 6.235,35 euro all'anno;
- con un'età pari o superiore a 70 anni e redditi e trattamenti pensionistici fino a 8.313,80 euro all'anno;
- proprietari (da soli o insieme al coniuge) di una sola casa di abitazione;
- titolari (da soli o insieme al coniuge) di una sola utenza elettrica e di una sola utenza del gas
- proprietari (da soli o insieme al coniuge) di un solo autoveicolo;
- con meno di 15.000 euro di risparmi in Banca, alle Poste, ecc. (da soli o insieme al coniuge);
- la cui famiglia ha un indicatore ISEE della situazione economica complessiva fino a 6.235,35 euro.

Famiglie con bambini piccoli

- con figli sotto i tre anni, cittadini e residenti in Italia (nel caso di più figli sotto i tre anni, gli accrediti si sommano);
- proprietarie di una sola casa di abitazione;
- titolari di una sola utenza elettrica ad uso domestico;
- titolari di una sola utenza elettrica ad uso non domestico;
- titolari di due utenze del gas;
- proprietarie di al massimo due autoveicoli;
- con meno di 15.000 euro di risparmi in Banca, alle Poste, ecc.;
- con un indicatore ISEE della situazione economica complessiva fino a 6.235,35 euro.

POSSIBILITA' DI ADESIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

- Il decreto n. 89030 che disciplina la Carta Acquisti (1) consente agli enti locali di aderire al programma estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti
- **Già alcuni enti, a tutti i vari livelli dimensionali, si sono avvalsi di tale possibilità**

		Contributo dell'ente	Totale valore annuo Carta acquisti (per ogni beneficiario nel nucleo familiare) (2)
Regioni	 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	120 euro/ bimestre	1320 euro
Comuni capoluogo	 Città di Alessandria	40 euro/ bimestre	840 euro
Comuni non capoluogo	 Comune di Cassola (VI)	80 euro/ bimestre	1080 euro

(1) Decreto interdicapitolare n. 89030 del 16 settembre 2008, come integrato dai decreti n. 104376 del 7 novembre 2008, n. 15964 del 27 febbraio 2009 e n. 95416 del 30 novembre 2009.

(2) Per i beneficiari che siano utilizzatori di gas naturale o GPL

VANTAGGI PER GLI ENTI LOCALI

- ✓ Possibilità per l'ente di raggiungere in modo rapido (entro 1-2 mesi da decisione), scalabile e flessibile fasce di popolazione in stato di disagio che non hanno accesso a servizi finanziari
- ✓ Nessun costo amministrativo o monetario dall'adesione (il 100% delle risorse messe a disposizione dall'ente è trasferito ai cittadini)
- ✓ Oneri di verifica/controllo delle dichiarazioni in capo ad Amministrazione centrale
- ✓ Accesso gratuito alla base dati Carta Acquisti relativa ai propri residenti
- ✓ Flessibilità nell'utilizzo/ possibilità per l'ente di uscire dal programma quando vuole e senza alcun costo
- ✓ Trasparenza nei confronti dei cittadini non beneficiari (Il filtro sulle transazione consente di dire loro non solo a quali categorie vengono versati i benefici pubblici, ma anche per quale scopo)
- ✓ Tutela delle risorse pubbliche, prevenendo che le spese effettuate con soldi dell'ente affluiscano all'economia in nero (transazioni totalmente tracciabili)
- ✓ Possibilità per l'ente di integrare sulla tecnologia esistente ulteriori benefici su base locale (es. sconti, tariffe agevolate).

POSSIBILI MODALITA' DI ADESIONE

A. Aumentare il beneficio Carta acquisti ai propri residenti già beneficiari della Carta

- Già disponibile e implementato
- Adesione automatica
- Nessun costo amministrativo a carico dell'ente

B. Modulare le soglie di accesso alla Carta per i propri residenti, estendendone l'uso ad ulteriori cittadini

- Infrastruttura tecnologica disponibile
- Adesione sulla base della fattibilità a seconda delle specifiche richieste/esigenze dell'ente

C. Includere nuove categorie di beneficiari

COSA FARE PER ADERIRE

1

Individuare le risorse con un proprio provvedimento (delibera consiglio, ecc.)

2

Stipulare un protocollo d'intesa con i Ministeri secondo lo schema allegato

Per informazioni o approfondimenti:

Scrivere a uno dei seguenti indirizzi:

MEF: convenzioni_carta_acquisti@tesoro.it

MLPS: DGinclusionione@lavoro.gov.it

Chiamare uno dei seguenti numeri di telefono

MEF: 06 4761-3986

MLPS: 06 4683-4457



Allegato – Schema di protocollo di adesione



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[Ente]

Protocollo d'intesa avente ad oggetto l'integrazione degli importi accreditati sulle Carte Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

tra

il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, rappresentato dal dott. [•], il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in Roma, Via Veneto n. 56, rappresentato dal dott. [•], (di seguito: “i Ministeri”)

e

[l'Ente] con sede in [•], n. 1, C. F.: [•], rappresentato da [•], nato a [•] il [•] nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito anche “[•]”.

Premesso che

1) L'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (di seguito: “D.L. n. 112/08”):

- al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (di seguito: “Fondo Carta Acquisti”);
- al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti (di seguito: “Carta Acquisti”) finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
- al comma 33, demanda ad un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di:
 - a) criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti

dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

- b) ammontare del beneficio unitario;
 - c) modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;
- al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
- 2) In data 16 settembre 2008 è stato adottato, ai sensi del citato articolo 81, comma 33, il decreto interministeriale n. 89030 il quale individua nell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale il Soggetto Attuatore del programma Carta Acquisti e prevede:
- all'articolo 2, comma 1, lett. c), che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro emana, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direttive e istruzioni al Soggetto Attuatore;
 - all'articolo 2, comma 1, lett. h), che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro stabilisce, in conformità alla normativa, i criteri e le modalità di versamento al Fondo Carta Acquisti da parte di soggetti pubblici e privati;
 - all'articolo 2, comma 1, lett. i), che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dispone le iniziative di comunicazione relative al programma Carta Acquisti;
 - all'articolo 7, comma 4, che l'importo unitario del beneficio concesso ai titolari della Carta Acquisti può essere modulato per diverse categorie di beneficiari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per tenere conto di eventuali vincoli a specifici usi dei versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati;
 - all'articolo 11, che le disponibilità del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;
- 3) Il Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 11 novembre 2008, ai protocolli RM 2008 C6585- C6586- C6587, domanda di registrazione, rispettivamente, dei seguenti marchi figurativi (“marchi Carta Acquisti”):
- lettere “Carta Acquisti” di colore blu (“logo Carta Acquisti”);
 - carrello di colore bianco su fondo blu con a fianco, sul lato sinistro, tre “spennellate” di colore verde, bianco e rosso (“Carrello”);
 - otto linee ondeggianti di vari colori (bianco, azzurro, verde e rosso) su fondo azzurro e blu, con gradazione di colore da azzurro chiaro a blu da sinistra verso destra (“Onda”).
- 4) In data 27 febbraio 2009 è stato adottato il decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 il quale, integrando il citato decreto interministeriale n. 89030 del 16 settembre 2008, prevede, tra l'altro, che:
- le Regioni e le Province autonome, nonché gli Enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo Carta Acquisti vincolando l'utilizzo dei propri contributi

- a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale;
 - il vincolo all'utilizzo delle risorse, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'Amministrazione territoriale, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
 - i versamenti da parte delle Amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, nel quale sono versate le disponibilità del Fondo Carta Acquisti.
- 5) [l'Ente], con propria deliberazione n. [*] del [*], ha stabilito di integrare il beneficio ordinariamente previsto tramite la Carta Acquisti, definendo uno specifico stanziamento pari a euro [*], vincolato all'integrazione delle somme da accreditare a favore dei cittadini italiani aventi diritto e residenti sul territorio comunale di propria competenza.

Quanto sopra premesso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e [l'Ente] convengono e stipulano quanto segue:

1 OGGETTO

1.1 Oggetto del presente protocollo è disciplinare le modalità con cui [l'Ente] può integrare il Fondo Carta Acquisti con proprie risorse da destinarsi in via esclusiva ai beneficiari della Carta Acquisti residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

2 VERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI

- 2.1 [l'Ente] effettuerà uno o più versamenti al Fondo Carta Acquisti (di seguito: "l'Integrazione al Fondo"). Il versamento iniziale, da effettuarsi alla stipula del presente protocollo, è pari a euro [*].
- 2.2 [l'Ente] potrà modulare i versamenti successivi in ragione del fabbisogno effettivo, dalla stessa valutato sulla base degli elementi informativi forniti ai sensi del paragrafo 6.1.
- 2.3 [l'Ente] si impegna a mantenere presso il conto di cui al paragrafo 2.4 una disponibilità almeno pari a 4 mesi di fabbisogno.
- 2.4 I versamenti, infruttiferi di interessi, sono effettuati mediante bonifico bancario sul Conto n. 25012, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, denominato "Mef Diptes Fondo art 81 L133-08", codice IBAN IT94 J010 0003 2453 5020 0025 012, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, via dei Mille n. 52, 00185 – Roma. Nella distinta di versamento sarà essere indicata la causale: "[*] – Integrazione al Fondo Carta Acquisti relativo a [l'Ente]".
- 2.5 Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro fornirà a [l'Ente] una rendicontazione separata delle somme da questo versate.

3 VINCOLO DI DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI

3.1 L'Integrazione al Fondo di cui al paragrafo 2.1 è destinata in via esclusiva ai beneficiari della Carta Acquisti residenti nell'ambito di competenza territoriale de [l'Ente] (di seguito: "i

Beneficiari Residenti") accreditando agli stessi, per ciascun Bimestre, un importo aggiuntivo pari a euro [*] (di seguito: "gli Importi Aggiuntivi").

4 MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPORTI

- 4.1 Gli Importi Aggiuntivi sono erogati dal Soggetto Attuatore del programma Carta Acquisti, secondo direttive impartite dai Ministeri al Soggetto Attuatore stesso nell'ambito dei poteri di direttiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del citato decreto interministeriale prot. n. 89030 del 16 settembre 2008.
- 4.2 Gli Importi Aggiuntivi sono accreditati a decorrere dal primo accreditamento utile successivo al versamento di cui al paragrafo 2.1 e poi successivamente, per ciascun Bimestre, fino ad esaurimento dell'Integrazione al Fondo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.3.
- 4.3 Nel caso in un Bimestre le somme residue disponibili non siano sufficienti per procedere al versamento di un Importo Aggiuntivo su ciascuna delle Carte Acquisti relative ai Beneficiari Residenti, le somme residue saranno distribuite proporzionalmente tra i Beneficiari Residenti, fatta salva diversa tempestiva richiesta da parte de [l'Ente] ai sensi del paragrafo 4.4.
- 4.4 Nei casi di cui al paragrafo 4.3., [l'Ente] può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze di non procedere agli accrediti mantenendo le risorse a disposizione sul conto di cui al paragrafo 2.4 per la loro integrazione con eventuali ulteriori rimesse, ovvero per la restituzione a [l'Ente] stesso.

5 MODALITA' DI ASSOCIAZIONE AL PROGRAMMA CARTA ACQUISTI

5.1 [l'Ente], fino all'esaurimento dell'Integrazione al Fondo, può associarsi al programma Carta Acquisti ed utilizzare i marchi Carta Acquisti nelle proprie campagne di comunicazione istituzionale, attenendosi alle eventuali linee guida emanate in tal senso dai Ministeri.

6 ACCESSO AI DATI

- 6.1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, metterà a disposizione de [l'Ente] un accesso telematico in cui reperire elementi informativi relativi a:
- a) Beneficiari Residenti;
 - b) utilizzo delle Carte;
 - c) fabbisogno finanziario;
 - d) disponibilità residue.
- 6.2 [l'Ente] prende atto che la residenza dei beneficiari, autocertificata dagli stessi in sede di richiesta della Carta acquisti, potrà essere verificata tramite l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA); eventuali difetti di aggiornamento dell'INA da parte de [l'Ente] potrebbero essere causa di disservizi.

7 MODIFICA DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI

7.1 [l'Ente] prende atto che i Ministeri, potranno modificare ai sensi dell'articolo 81, comma 33, del D.L. n. 112/08, tra l'altro:

- i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio;
- l'ammontare del beneficio unitario;
- le modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.

7.2 Nei casi di cui al paragrafo 7.1, gli Importi Aggiuntivi saranno erogati anche ai nuovi Beneficiari Residenti ai sensi della normativa modificata, fatta salva la facoltà de [l'Ente] di recedere dalla convenzione ai sensi del paragrafo 9.1.

8 RECESSO

8.1 [l'Ente] ha facoltà di recedere dalla presente convenzione. La dichiarazione di recesso, anticipata per posta elettronica ai punti di contatto di cui al paragrafo 11.1, dovrà essere comunicata ai Ministeri e produrrà i propri effetti dal quinto giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

8.2 Entro 120 giorni dal recesso, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvederà a produrre una rendicontazione finale e a restituire le somme non ancora utilizzate, fermo restando l'irripetibilità delle somme già erogate a favore dei Beneficiari Residenti.

8.3 La restituzione a [l'Ente] delle somme residue presenti sul Fondo avviene a mezzo bonifico bancario presso [*]. Nella distinta di versamento dovrà essere indicata la causale: "[*]".

9 IMPORTI ACCREDITATI NON UTILIZZATI DAI BENEFICIARI

9.1 In seguito alla eventuale definitiva disattivazione di una Carta intestata a un Beneficiario Residente, gli importi eventualmente residui su tale Carta rientreranno nella disponibilità de [l'Ente] in ragione della quota proporzionale degli importi da questo versati rispetto agli importi complessivamente versati sulla Carta stessa.

10 DURATA

10.1 Il presente protocollo d'intesa ha termine in data [*], fatta salva diversa comunicazione.

11 ELEZIONE DI DOMICILIO E PUNTI DI CONTATTO

11.1 Ai fini della presente Convenzione e della relativa attuazione i domicili delle parti sono individuati come nel preambolo.

11.2 Ai fini della gestione operativo-finanziaria del presente protocollo sono istituiti i seguenti punti di contatto:

per i Ministeri:
 Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento del Tesoro - Direzione VI
 Via XX Settembre, 97
 00187 Roma
 posta elettronica: convenzioni_carta_acquisti@tesoro.it

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 Direzione Generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese
 Via Fomovo, 8
 00192 Roma
 posta elettronica: DGinclusione@lavoro.gov.it

per [l'Ente]:
 [*]
 [*]
 [*]
 [*]
 posta elettronica: [*]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DEL TESORO
 Il Dirigente Generale della Direzione VI
 ([*])

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
 SOCIALI
 Il Direttore Generale per 'inclusione e
 I diritti sociali e la CSR
 ([*])

[l'Ente]
 ([*])